



Determinazione del Dirigente del Servizio
Gestione Risorse Idriche

N. 974_50217 /2013

OGGETTO: D. Lgs. 387/2003 – Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile (idraulica) in Comune di Valperga.

Titolare: Molino Peila SpA.

Il Dirigente

Vista la domanda in data 11.04.2012 con la quale la Molino Peila S.p.A., con sede legale in Valperga – Fraz. Gallenca n. 30, ha chiesto, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 l'Autorizzazione Unica per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile (idraulica), in Comune di Valperga, a mezzo di derivazione d'acqua dalla Roggia di Favria, a sua volta derivata dal T. Orco, in Comune di Valperga, in misura di 2.200 l/s massimi e 1.849 l/s medi, per produrre sul salto di metri 3,00 la potenza nominale media di 54,41 kW – con restituzione nella medesima Roggia di Favria;

Dato atto che, in seguito alle risultanze della istruttoria esperita, al fine della realizzazione dell'intervento risulta necessario il rilascio delle sottoelencate autorizzazioni, pareri e/o nulla osta:

| Normativa cui si riferisce l'atto da acquisire | Ente competente al rilascio del provvedimento |
|---|--|
| D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R: concessione di derivazione d'acqua pubblica | Provincia di Torino, Servizio Gestione Risorse Idriche |
| D.P.R. 380/2001: permesso di costruire | Comune di Valperga |
| L. 447/1995: nulla osta sulla compatibilità con la zonizzazione acustica comunale | |
| D.Lgs. 42/2004, L.R. 32/2008 e s.m.i.: autorizzazione paesaggistica | Comune di Valperga – Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici per la Provincia di Torino |
| Nulla osta per vincolo militare | Comando Regione Militare Nord |
| D.Lgs. 42/2004: nulla osta su vincolo archeologico | Soprintendenza Beni Archeologici del Piemonte |
| D.P.R. 447/1998 Parere igienico sanitario | A.S.L. TO4 |
| L.R. 56/1977, art. 31: parere di compatibilità ambientale e geomorfologica | Regione Piemonte Direzione OO.PP., Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste |

Dato atto che la Molino Peila S.p.A. ha presentato, nell'ambito della citata domanda, la dichiarazione di accettazione del preventivo di connessione alla rete MT di Enel Distribuzione e la relativa accettazione;

Dato atto che, come risulta dagli atti, il procedimento istruttorio relativo alla Autorizzazione in oggetto è stato regolarmente esperito ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e delle relative Linee Guida approvate con D.M. 10/9/2010, mediante lo svolgimento di tre Conferenze dei Servizi rispettivamente in data 21.05.2012, 19.11.2012 e 5.4.2013, nonché di apposito sopralluogo istruttorio in data 15.05.2012, nel corso dei quali sono state formulate osservazioni e richieste di integrazioni recepite dalle successive integrazioni progettuali;

Dato atto che nel corso del procedimento istruttorio risultano acquisite le seguenti Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta da parte dei soggetti preposti al rilascio dei sopra richiamati provvedimenti necessari per la realizzazione dell'intervento, allegati in parte al presente provvedimento a farne parte integrante, al fine dell'ottemperanza da parte del richiedente alle prescrizioni ed indicazioni ivi contenute, come di seguito elencati:

- D.D. n. 809-40567 del 16/10/2013 del Servizio Gestione Risorse Idriche della Provincia di Torino di concessione di derivazione di derivazione d'acqua ex D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e relativo disciplinare sottoscritto in pari data, rep. n. 14945 (**allegato 1**);
- permesso di costruire n. 13 del 28/8/2013 rilasciato dal Comune di Valperga ex D.P.R. 380/2001 e s.m.i., ove si rileva la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia operante nel Comune medesimo (**allegato 2**);
- autorizzazione paesaggistica n. 1 del 14/5/2013 rilasciata dal Comune di Valperga ex D.Lgs. 42/2004 (**allegato 3**);
- nulla contro per vincolo militare come da nota del Comando Regione Militare Nord in data 7/6/2012 prot. n. 15005 (**allegato 4**);
- nulla osta su vincolo archeologico rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie come da nota in data 18.05.2012 prot. n. 5315 (**allegato 5**);
- parere di compatibilità ambientale e geomorfologica rilasciato dalla Direzione regionale OO.PP., Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste ex art. 31 della L.R. 56/1977 come da nota in data 16/7/2013 prot. n. 48856 (**allegato 6**);

Dato atto che, non essendo stato espresso dissenso nell'ambito della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/1990 si considera acquisito il parere favorevole della A.S.L. TO4 ai fini del nulla osta in materia sanitaria ex D.P.R. 447/1998;

Dato atto che, per quanto concerne le terre e rocce da scavo ed in base a quanto emerso in Conferenza dei Servizi, è necessario che in fase di cantiere il proponente dimostri il conferimento in discarica del materiale in esubero;

Dato atto che Enel Distribuzione SpA con nota pervenuta in data 8/4/2013 prot. n. 67259 ha espresso dissenso in relazione alla domanda in parola, con la motivazione del mancato deposito agli atti del procedimento da parte del proponente di copia del preventivo con indicate le opere di connessione e di copia dell'accettazione del preventivo medesimo;

Considerato che, come risulta dagli atti, il proponente ha viceversa depositato in allegato alla domanda il preventivo di connessione e la relativa accettazione, fattispecie di cui è stato dato atto ad Enel Distribuzione SpA nel corso della istruttoria, senza avere ricevuto successivo riscontro in merito – e ritenuto pertanto di potere ritenere superato il dissenso di Enel espresso nella nota di cui al punto precedente;

Preso altresì atto dei seguenti pareri:

- parere della Agenzia delle Dogane, come da nota in data 07.05.2012 prot. n. A/19573;
- parere di Terna Rete Italia SpA come da nota in data 23.05.2012 prot. n. 3016;



- parere del Settore regionale Equilibrio del Bilancio Idrico e Uso Sostenibile delle Acque, come da nota in data 28.5.2012 prot. n. 9831;
- parere della Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici, come da nota in data 16/11/2012 prot. n. 29312;

Preso atto che nella Conferenza dei Servizi decisoria svoltasi in data 5/4/2013 non sono emerse ulteriori prescrizioni a carico del titolare della presente Autorizzazione, oltre a quelle indicate nei pareri dianzi citati;

Dato atto che il progetto comprende la realizzazione di alcune opere di mitigazione/compensazione in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 delle Linee Guida approvate con D.M. 10/9/2010, essenzialmente costituite da una piccola aiuola verde disposta intorno al manufatto costituente lo sfioratore di superficie del vecchio impianto idroelettrico e dalla sistemazione di un'area a parcheggio pubblico in sponda sinistra della Roggia di Favria a valle dell'attraversamento della Strada Comunale Gallenca;

Dato atto che il richiedente ha stipulato in data 17/4/2013, a favore del Comune di Valperga, la fidejussione bancaria n. 03016/8200/571331 con Intesa San Paolo SpA per un importo pari a Euro 80.677,00 - a garanzia della effettuazione degli interventi di reinserimento o recupero ambientale che si rendessero necessari al termine della concessione di derivazione d'acqua, come risultanti dalla perizia giurata agli atti;

Dato atto che, come risulta dal verbale della Conferenza dei Servizi decisoria agli atti, svoltasi in data 5/4/2013, i componenti della Conferenza hanno condiviso gli esiti della istruttoria esperita ed hanno espresso le seguenti osservazioni conclusive in merito al progetto:

- *dall'esame degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti non sono emersi vincoli che precludano la realizzazione dell'opera, fatto salvo quanto eventualmente potrà emergere dalle verifiche finalizzate al rilascio della autorizzazione ex art. 31 della L.R. 56/1977;*
- *non sono emersi elementi di criticità, in relazione alle matrici ambientali analizzate, che possano precludere l'autorizzazione richiesta;*
- *va inoltre dato atto che, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003, il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale secondo quanto indicato nel progetto citato in premessa.*

Visti:

- il D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- il D.Lgs. 16/3/1999 n. 79, "Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";
- il D.M. 13/10/2003, "Conferma della concessione ad Enel Distribuzione S.p.a. dell'attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 3, già attribuita all'Enel S.p.a. con decreto del 28 dicembre 1995", e l'adeguamento della convenzione, stipulata il 28 dicembre 1995 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Enel S.p.a., alle disposizioni di legge emanate dopo tale data;



- la Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i.: *“Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA)”*;
- la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- la L. 23/7/2009 n. 99: *“Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”*;
- il D.M. 10/9/2010 recante approvazione delle *“Linee Guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi”*;
- il D.Lgs. 3/3/2011 n. 28 *“Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”*;
- la D.G.R. 30.01.2012 n. 5-3314 *“Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, relativo al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile”*;
- il D.Lgs. 31/3/1998 n. 112, *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15/3/1997 n. 59”*;
- la L.R. 26/4/2000 n. 44 *“Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs 112/98”* e s.m.i.;
- la L. 7/8/1990 n. 241 e s.m.i.: *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- il R.D. 25/7/1904 n. 523 *“Testo Unico sulle opere idrauliche”* e s.m.i.;
- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 *“Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”* e s.m.i.;
- la L.R. 5/12/1977 n. 56 *“Tutela ed uso del suolo”* e s.m.i.;
- la L.R. 9/8/1989 n. 45 *“Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici”* e s.m.i.;
- la L. 9/1/1991 n. 10 *“Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”* e s.m.i.;
- il D.P.R. 6/6/2001 n. 380 *“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia”* e s.m.i.;
- il D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 *“Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro”*;
- il D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R *“Regolamento regionale recante disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)”* e s.m.i.;
- il D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6.7.2002 n. 137”* e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 9/11/2004 n. 12/R *“Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25 (Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale)”*;
- il D.Lgs. 3/4/2006 n. 152, *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i.;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35 dello Statuto Provinciale;



Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto

DETERMINA

- 1) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, di rilasciare alla Molino Peila S.p.A. P. IVA 00476350012 - con sede legale in Valperga Fraz. Gallenca 30, l'Autorizzazione Unica richiesta in data 11.04.2012 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile (idraulica), in Comune di Valperga nonché per la realizzazione delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, in conformità al progetto descritto al successivo punto 2) e nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui alle autorizzazioni e/o pareri citati in premessa, allegati al presente provvedimento a farne parte integrante, nonché di quelle ivi indicate; in particolare l'impianto viene esercito a mezzo di derivazione dell'acqua dalla Roggia di Favria, a sua volta derivata dal T. Orco, in Comune di Valperga, in misura di 2.200 l/s massimi e 1.849 l/s medi, per produrre sul salto di metri 3,00 la potenza nominale media di 54,41 kW - con restituzione nella medesima Roggia di Favria;
- 2) di approvare il progetto definitivo redatto da Studio ARPS allegato alla citata domanda in data 11.04.2012 e le successive integrazioni, costituito dai seguenti Elaborati e Tavole agli atti:

| n. elab. | titolo | |
|----------|---|---------------------|
| E0 | SINTESI NON TECNICA | |
| E1 | RELAZIONE TECNICA GENERALE | |
| E2 | RELAZIONE IDRAULICA | |
| E3 | RELAZIONE GEOLOGICO-SISMICA | |
| E4 | VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO | |
| E5 | RELAZIONE STRUTTURALE | |
| E6 | RELAZIONE PAESAGGISTICA | |
| E7 | RELAZIONE DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE | |
| E8 | PIANO DI MANUTENZIONE, GESTIONE E DISMISSIONE DELL'IMPIANTO | |
| E9 | ANALISI ECONOMICA E PIANO FINANZIARIO | |
| E10 | SPECIFICHE TECNICHE | |
| E11 | DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA — FOTO-INTERPRETAZIONI — FOTO-INSERIMENTI | |
| INT. 1 | RELAZIONE BILANCIO INERTI | |
| INT. 2 | GESTIONE DEGLI IMPATTI DELLA CANTIERIZZAZIONE | |
| INT. 3 | INTERVENTI DI DISMISSIONE E RECUPERO AMBIENTALE | |
| INT. 4 | PLANIMETRIA E SEZIONI TRASVERSALI DISTANZE MANUFATTI ESISTENTI/PROGETTO 1:100 | |
| INT. 5 | CONVENZIONE DI COUSO | |
| INT. 6 | IMPEGNO CAUZIONE DISMISSIONE IMPIANTO | |
| TAV.1 | INQUADRAMENTO TERRITORIALE | 1:10.000 - 1:5.000 |
| | CARTA TECNICA REGIONALE – CARTA TECNICA PROVINCIALE | 1:1.000 |
| | ESTRATTO MAPPA CATASTALE - ESTRATTO P.R.G.C. | |
| TAV.2 | PLANIMETRIA TRACCIATO ROGGIA FAVRIA | 1:10.000 1:5.000 |
| | CARTA TECNICA REGIONALE – VISTA AEREA | |
| TAV.3 | PLANIMETRIA STATO ESISTENTE | 1:200 |
| TAV.4 | PLANIMETRIA DI RILIEVO | 1:100 |
| TAV.5 | PLANIMETRIA DI PROGETTO | 1:100 |
| TAV.6 | PROFILO LONGITUDINALE | 1:100/100 |
| TAV.7 | SEZIONI TRASVERSALI TOPOGRAFICHE | 1:100/100 |

| | | |
|---------------|--|-----------------|
| TAV.8 | OPERE CIVILI - VISTE ASSONOMETRICHE E PROSPETTI | 1:50 |
| TAV.9 | OPERE CIVILI - PIANTE | 1:100 |
| TAV.10 | OPERE CIVILI - SEZIONI TRASVERSALI | 1:25 |
| TAV.11 | COMPONENTI ELETTROMECCANICI | 1:20 - 50 - 100 |
| TAV.12 | COMPONENTI OLEODINAMICI ED ELETTRICI | 1:100 |

una copia del quale, opportunamente timbrata, viene consegnata al richiedente affinché venga resa disponibile presso il cantiere per i relativi controlli;

- 3) di prendere atto che l'effettivo esercizio dell'impianto potrà avere luogo esclusivamente a seguito del deposito del certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate, come previsto dall'art. 26 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e dal disciplinare della concessione di derivazione d'acqua;
- 4) di prendere atto che le opere autorizzate sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 4 della L. 10/1991 e dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003;
- 5) di stabilire che la presente Autorizzazione comprende/sostituisce:
 - concessione di derivazione d'acqua pubblica ex D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R;
 - permesso di costruire, ex D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
 - verifica di compatibilità con la zonizzazione acustica comunale ex L. 447/1995;
 - autorizzazione per interventi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, ex D.Lgs. 42/2004;
 - autorizzazione per interventi in zona sottoposta a vincolo archeologico, ex D.Lgs. 42/2004;
 - autorizzazione in materia sanitaria;
 - nulla contro per vincolo militare;
 - parere di compatibilità ambientale e geomorfologica ex L.R. 56/1977, art. 31
- 6) di dare atto che gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione come definiti dalla normativa vigente, anche in relazione alle opere connesse e alle infrastrutture dell'impianto oggetto del presente provvedimento devono essere preventivamente autorizzati, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 387/2003;
- 6) di stabilire che il titolare della presente Autorizzazione, a seguito della eventuale dismissione dell'impianto, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003 ha l'obbligo della esecuzione, a propria cura e spese, delle misure di reinserimento e recupero ambientale sulla base di quanto contenuto nel progetto di cui al precedente punto 2);
- 7) di dare atto che, come indicato nel preventivo di connessione alla rete elettrica, il proponente ha dichiarato di essere intenzionato ad accedere alle condizioni previste dal Testo Integrato per lo Scambio sul Posto (TISP), di cui alla delibera ARG/elt n. 74/08 e s.m.i.;
- 8) ai fini dell'esercizio si dovrà procedere, presso la competente Agenzia delle Dogane, all'espletamento degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica;



9) di subordinare la validità della presente autorizzazione alla realizzazione delle misure riportate nel progetto di cui al precedente punto 2) di compensazione di carattere ambientale e territoriale individuate nel corso della istruttoria, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 delle Linee Guida approvate con D.M. 10/9/2010;

10) a prescindere da quanto possa essere diversamente indicato dalle autorizzazioni e/o pareri di cui al precedente punto 5), in ogni caso i lavori dovranno essere iniziati, con la realizzazione di consistenti opere, entro anni uno dalla data di notifica del presente provvedimento, e terminati entro anni tre dalla data di inizio degli stessi, fatte salve eventuali proroghe che questo Servizio potrà rilasciare a seguito di espressa richiesta debitamente motivata; l'Autorizzazione perde efficacia nel caso in cui non vengano rispettati i suddetti termini.

In ogni caso, al fine di limitare le interferenze con la gestione irrigua del canale, è fatto obbligo di concordare con il Consorzio Ovest Orco le tempistiche e le modalità esecutive delle diverse fasi di realizzazione.

Le date di inizio e di ultimazione dei lavori nonché di riattivazione dell'impianto, unitamente agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, dovranno essere tempestivamente comunicate al Servizio scrivente, all'Arpa Piemonte e a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta ricompresi nel presente provvedimento, per le verifiche di competenza; dovrà comunque essere comunicato agli stessi soggetti il nominativo dell'impresa esecutrice nonché quello del Direttore dei Lavori. La sostituzione dell'impresa o della Direzione Lavori deve essere immediatamente comunicata ai soggetti di cui sopra, indicando i nuovi nominativi, con le relative firme per accettazione.

Entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori dovrà essere effettuato il collaudo delle opere realizzate (manufatti, opere d'arte, impianti di ogni genere, ecc...). I relativi certificati dovranno essere inviati, entro i successivi trenta giorni, ai medesimi soggetti e dovranno essere redatti da tecnici abilitati nelle materie specifiche, facendo riferimento alle relative norme di settore.

Il titolare è comunque tenuto alla osservanza di ogni altra norma e disposizione vigente in materia urbanistico-edilizia o comunque connessa alla realizzazione ed esercizio dell'impianto, anche se non espressamente prevista nel presente provvedimento; sono fatti salvi gli adempimenti a carico del titolare di cui alla D.G.R. 12/12/2011 n. 4-3084 ai fini della prevenzione del rischio sismico;

Le aree di cantiere dovranno essere limitate al minimo indispensabile. Dovranno essere minimizzati l'impatto acustico e la dispersione di polveri in fase di cantiere. All'interno del cantiere dovrà essere predisposto un sito per il lavaggio delle botti di calcestruzzo, prevedendo modalità per evitare inquinamenti delle acque e/o del suolo. Le aree di cantiere dovranno essere opportunamente ripristinate, con particolare riguardo alla tutela delle componenti suolo e vegetazione. Dovranno essere rispettati in ogni condizione di operatività dell'impianto i limiti di legge di impatto acustico diurni e notturni in funzione delle differenti classi d'uso del territorio. Dovranno essere tenuti in considerazione i risultati dell'analisi degli impatti ambientali e le misure di mitigazione previsti in progetto, in particolare per gli aspetti riguardanti la tutela dell'ambiente fluviale. Eventuali scarichi di acque reflue non recapitanti in pubblica fognatura, anche in fase temporanea di cantiere, dovranno essere preventivamente autorizzati ai sensi del D.Lgs 152/2006. Dovranno essere evitate in ogni caso contaminazioni da cemento delle acque della Roggia di Favria durante la realizzazione delle opere di presa e scarico. Per quanto riguarda l'igiene e la sicurezza occorre adempiere a quanto prescritto dalle norme vigenti in materia di



igiene e salute pubblica nonché di igiene, salute, sicurezza e prevenzione negli ambienti di lavoro e nei cantieri mobili o temporanei;

- 11) di stabilire che la presente Autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità del soggetto autorizzato, il quale terrà le Amministrazioni ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente Autorizzazione; inoltre è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche in corso d'opera o al termine dei lavori. L'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente atto, nonché delle normative vigenti nelle materie che lo disciplinano, potrà essere causa di sospensione e/o revoca della presente Autorizzazione, con l'applicazione delle relative sanzioni; sono altresì fatte salve le disposizioni e direttive vigenti e future per quanto non previsto dal presente provvedimento in materia ambientale, sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori, antincendio e sicurezza pubblica, applicabili in relazione all'impianto in progetto e al suo successivo esercizio;
- 12) di notificare il presente atto, unitamente a copia completa degli elaborati progettuali debitamente timbrati e vistati, al titolare della presente Autorizzazione Unica, e di darne notizia a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta facenti parte della Conferenza dei Servizi, oltre che al Consorzio Ovest T. Orco e alla Cuorgnè srl;
- 13) di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, e di disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia di Torino e sul sito web dell'Ente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ovvero, in via straordinaria, entro centoventi giorni al Capo dello Stato.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Torino, li 10 DIC. 2013

IL DIRIGENTE
(dott. Guglielmo FILIPPINI)